

REGIONE LAZIO

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 -00145

pec: protocollo@pec.regione.lazio.it

e p.c.

Regione Lazio

c/o Avv. Valentina Di Vincenzo

pec: valentina.divincenzo@pec.regione.lazio.it

R.T.I. B.N.L. S.p.A. - Mediocredito Centrale S.p.A.Gestore del “Fondo Patrimonializzazione PMI
Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027”

V.le A. Spinelli 30 -00157 Roma

pec bnl@pec.bnlmail.com - comunicazioni@pec.farelazio.it**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE LAZIO (IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. V, N. 5014/2026, PUBBLICATA IN DATA 16.09.2026 E MESSA NELL'AMBITO DEL RICORSO R.G. N. 8895/2021)**

Il sottoscritto Avv. Pier Francesco Pistuddi (C.F. PSTPFR87T24H501V), con domicilio digitale pierfrancescopistuddi@ordineavvocatiroma.org, in qualità di procuratore e difensore del legale rappresentante p.t. di **AMX BUILDING SRL** (C.F. 14838461003), presso il cui studio in Roma, Viale delle Milizie n. 76, elegge domicilio nel giudizio dalla stessa proposto e pendente dinanzi al TAR Lazio – Roma - Sez. V[^] Bis - R.G. N.8895/2026,

CONTRO

- **REGIONE LAZIO**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - pec: protocollo@pec.regione.lazio.it

- **B.N.L. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in proprio quale mandataria del R.T.I. con Mediocredito Centrale S.p.A.**, in qualità di Gestore del “Fondo Patrimonializzazione PMI – Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027”, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Viale A. Spinelli 30 - pec: bnl@pec.bnlmail.com - comunicazioni@pec.farelazio.it;

- **LAZIO INNOVA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Marco Aurelio 26/A - pec: lazioinnova@pec.lazioinnova.it;

provvede ad ottemperare all'Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. V[^], n. 15014/2026, pubblicata in data 18.09.2026, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio, a mezzo di notifica per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., che richiama l'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul *web site* della Regione Lazio, della predetta Ordinanza, di un sunto del ricorso, dell'indicazione dello stato attuale del giudizio e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile e a tal fine rappresenta, quanto segue:

1) AUTORITÀ GIURISDIZIONALE INNANZI ALLA QUALE È PENDENTE IL RICORSO E NUMERO DI REGISTRO GENERALE: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma - Sez. V[^] – R.G. N.8895/2026;

2) NOMINATIVO RICORRENTE: AMX BUILDING S.R.L.;

3) AMMINISTRAZIONI INTIMATE: Regione Lazio; R.T.I. B.N.L. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con Mediocredito Centrale S.p.A, quale Gestore del “Fondo Patrimonializzazione PMI – Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027”; Lazio Innova S.p.A.

4) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:

- il provvedimento con il quale è stata dichiarata decaduta l'istanza di ammissione finanziamento agevolato a valere sul “Fondo di Patrimonializzazione PMI” – ANNUALITA' 2026, presentata da AMX BUILDING S.r.l. l'11.05.2026 e distinta dal prot. FPPMI-00292, adottato dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di Gestore del “Fondo di Patrimonializzazione PMI - PR FESR Lazio 2021-2027 e notificato in data 17 giugno 2026;
- il preavviso di diniego di ammissione a finanziamento adottato da detto Gestore e reso disponibile il 20 maggio 2026, alle ore 13:49;
- la disapplicazione, e nei limiti di interesse, dell'avviso pubblicato sul BURL n. 34 del 28 aprile 2026, in specie, dell'art.9 o, comunque, della parte in cui non tipizza né esplicita i criteri e i parametri tecnici (indici, soglie, metodologia di stima dei flussi di cassa prospettici) sulla base dei quali il Gestore effettua l'istruttoria di merito creditizio, rendendo la relativa valutazione non verificabile e non motivabile in modo trasparente;
- ogni scheda istruttoria, griglia di *rating*, nota interna, delibera, parere, simulazione di rimborso, calcolo dei flussi o altro documento posto a fondamento del diniego e non osteso alla ricorrente;
- ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.

5.) MOTIVI DI GRAVAME PROPOSTI CON IL RICORSO:

5.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3 L. 7.08.1990 N.241 PER MOTIVAZIONE CARENTE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10 BIS L. 7.08.1990 N.241; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1 LEGGE 7.08.1990 N.241 E DELL'ART.11 DELLO STESSO AVVISO PUBBLICO PER MANCANZA DI TRASPARENZA; ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE DELLO SVIAMENTO
5.1.1) in estrema sintesi si è censurato il difetto di motivazione ovvero motivazione apparente;

5.2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3 L. 7.08.1990 N.241; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.9 DELLO STESSO AVVISO PUBBLICO PER MOTIVAZIONE CARENTE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA (CON RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEL CREDITO EBA/GL/2020/06 DEL 29 MAGGIO 2020) ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI

5.2.1) in estrema sintesi si è censurato il malgoverno degli standard tecnici di diligenza *forward-looking* cui il gestore è tenuto a conformarsi nella valutazione del merito di credito

5.3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.97 COST. E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1 L. 7.08.1990 N.241 (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ CON RIFERIMENTO ALLE FINALITÀ DELLA MISURA); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1 DELL'AVVISO PUBBLICO

5.3.1) In estrema sintesi si è dedotta l'illegittimità dell'applicazione del requisito del "merito di credito" declinata in funzione dei criteri di affidamento propri dell'ordinaria attività bancaria commerciale senza considerare la funzione agevolativa della misura

5.4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1 L. 7.08.1990 N.241 (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGL'ARTT.1, COMMA 2-BIS E 2 L. 7.08.1990 N.241 (VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 7.08.1990 N.241 PER OMESSA MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.9 DELLO STESSO AVVISO PUBBLICO (CON RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI RIMODULAZIONE DELL'IMPORTO FINANZIATO); ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

5.4.1) In estrema sintesi si sono dedotti il difetto di istruttoria, l'eccesso di potere e la carenza motivazionale per non avere il gestore preso in considerazione l'esercizio della facoltà di rimodulazione espressamente prevista dall'avviso pubblico.

5.5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. (VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E DI LEGALITÀ SOSTANZIALE); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1 L. 7.08.1990 N.241 (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA); VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA GLI OPERATORI ECONOMICI

5.5.1) In estrema sintesi è lamentata l'assenza di predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande, in violazione dei principi di *par condicio* tra gli operatori economici concorrenti.

6) STATO ATTUALE DEL GIUDIZIO: Il giudizio è pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma - Sez. V[^] è distinto dal numero di Ruolo Generale 8895/2026 è in attesa della discussione dell'udienza pubblica del **24 febbraio 2026**. Mediante accesso al sito della giudizio e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) potrà essere reperita ed individuata ogni altra indicazione utile.

* * *

Considerato che l'Ordinanza TAR Lazio – Roma, Sez. V[^], n.15014/2026 del 18.09.2026, autorizzando l'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica fax") ha disposto che *"detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale della Regione Lazio, entro il termine massimo del 14 ottobre 2026 di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti ammessi ai benefici, laddove l'elenco risulti reperibile in forma pubblica, alla luce della tipologia di procedura evidenziale; c) indicazione dello stato attuale del giudizio e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;*

- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente;

- la Regione Lazio, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'ente, per un congruo termine non inferiore comunque a 30 gg. Consecutivi".

* * *

Rappresentato e considerato quanto precede, si chiede che, in esecuzione della su indicata ordinanza TAR Lazio – Roma, Sez. V[^], n.15014/2026, la **Regione Lazio**, il **R.T.I. B.N.L. S.p.A. - Mediocredito Centrale S.p.A**, per quanto di rispettiva competenza, provvedano **CON URGENZA** alla pubblicazione:

1. dell’Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. V, n.15014/2026, pubblicata in data 18.09.2026 (**all.1**);
2. del ricorso giurisdizionale amministrativo (**all.2**)

Si resta in attesa di ricevere riscontro dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio, nel termine stabilito dalla richiamata ordinanza al fine di poter depositare la prova dell’avvenuto adempimento nei termini perentori ivi stabiliti.

Con distinti saluti

Roma, 02.10.2026

Avv. Pier Francesco Pistuddi

Firmato digitalmente da: PISTUDDI PIER
FRANCESCO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 02/10/2026 08:54:31